



UNIVERSITÄTS-
BIBLIOTHEK
PADERBORN

Universitätsbibliothek Paderborn

Gli Statvti Della Sacra Religione Di S. Gio: Gierosolimitano

Bosio, Giacomo

Roma, 1597

Della Chiesa. Tit. 3.

urn:nbn:de:hbz:466:1-10742



DELLA CHIESA TITQLO TERZO.

d' Del culto delle cose Diuine.

CONSVETVDINE.



1 **L** principale, e particolar' officio dell' Huomo Religioso, è di riuerire, & adorare Iddio con tutto l'animo, e con tutta la mente, & attendere alle cose sacre, e Diuine. E però diamo per precetto, e comandiamo a' nostri Fratelli, che sopra il tutto habbino principalmente in riueranza, e veneratione le cose Diuine, e sacre; accioche fauoriti dal Diuino aiuto, con maggior forza, e felicità portino, & essercitino l'armi contra' nemici di Christo.

Dell'Orationi, ch'ogni giorno dir si debbono da' Fratelli.

CONSVETVDINE.

2 **I** Fondatori della nostra Religione mossi da prudentissima ragione ordinarono, che i nostri Fratelli Cauallieri, e Seruenti (i quali debbono attendere all'Oratione, mediante la quale la mente s'inalza à Dio) haueffero vn breue modo d'orare, perche facilmente potessero attendere all'Oratione, all'Hospitalità, & alla difesa della Fede. Statuirono adunque i Maggiori nostri quest' vsanza, e modo d'orare, cioè che tutti i nostri Fratelli, c'han fatta professione nell'Ordine nostro Cauallieri, e Seruenti dichino ogni giorno in vna volta, o vero in diuerse hore, cento cinquāta volte l'Oratione Dominicale,

minicale, instituita dal Signor nostro Giesu Christo nella legge Euangelica, volgarméte detta il Pater nostro: Il quale numero d'Orationi Dominicali s'intende esser dato in cambio dell'hore Ecclesiastiche, cioè tredici per i Matutini Diurni. Per i Matutini dell'hore di nostra Donna 13. Per l'hora prima 13. Per terza 14. Per sesta 14. Per nona 14. Per Vespro 18. Per Compieta 14. Per i quindici Salmi del Matutino 15. Per le vigilie de' Morti 14. e per il Vespro de' Morti 8. Quindi ancora per lodeuole consuetudine, e priuilegio Apostolico s'è introdotto, che se ad alcuno piacerà, od hauerà comodità di dire l'hore della Madonna, o vero de' Morti, dicendo l'vne, o l'altre di queste, nõ è obligato à quel numero dell'Oratione Dominicale. Però i Fratelli Sacerdoti, Diaconi, Suddiaconi, e Cherici del nostro Ordine, sono tenuti secondo il grado dell'Ordine da loro tolto, celebrare l'Officio canonico, conforme alla consuetudine della Santa Romana Chiesa. E noi ancora commandiamo, ch'inuiolabilméte sia offeruata detta ordinatione dataci da' Maggiori.

L'orationi, che s'hanno à dire per i Frati defunti, veggansi nello stat. 15. di questo medesimo Titolo.

Questi sono i giorni, ne' quali i nostri Fratelli sono tenuti à digiunare.

CONSVETVDINE.

- 3 **P**rimieramente per tutta la Quaresima, dalla quarta feria della Quinquagesima, fin'al giorno di Pasqua: Oltra di ciò, nella grã Letania, che si fa nella Festa di Sã Marco Euangelista, nell'istesso giorno, il quale se caderà nell'Ottava di Pasqua, il digiuno si trasferisce dopo l'Ottava. Di più ne' giorni delle Rogationi, che si fanno innanzi l'Ascensione del Signore, cioè nella seconda, terza, e quarta feria; nella Vigilia della Pentecoste, e nella seguente settimana; ne' giorni delle quattro tempora, e similmente ne' giorni dell'altre quattro tempora, & ancora nelle Vigilie di S. Gio: Battista, di S. Pietro, e S. Paolo, e di tutti gli Apostoli; di S. Lorenzo Martire, dell'Assontione, Concettione, Natiuità, Annunciatione, e Purificatione della Beata Vergine Maria, di tutti i Santi, e nella Vigilia della Natiuità del Signore.

CON-

CONSVETVDINE.

4 Sono obligati i nostri Fratelli tanto Cauallieri, quãto Seruenti di riceuere tre volte l'anno il Santissimo Sacramento dell'Eucarestia, cioè ne' giorni di Pasqua di Resurrectione, nella Pêtecoste, e nel giorno della Natiuità del Signore.

FR. GIO. LEVESQUE DELLA CASSIERA.

5 Similmente nella Festa di San Gio: Battista nostro Padrone: Dichiarãdo à questo essere parimente obligati i Chericci, i quali non sono stati ancora promossi all'Ordine sacro del Presbiterato, & ancora i Confrati, o siano Donati.

Del Dispropriamento, e della Confessione, che debbono fare i Fratelli, che s'imbarcano.

FR. FILIBERTO DI NAILACCO.

6 Commandiamo à tutti i Fratelli dell'Ordine nostro, che montano sopra le Galere, od altri Nauilij, che deuotamente debbano confessarsi, e che siano tenuti à fare dispropriamêto, il quale chiuso, e sigillato si deponga in mano del Priore della Chiesa, o suo Vicario, o sia sotto Priore; E chi nõ adempirà queste cose, incorrerà in pena della Quarantena; e se sarà Frate di Cõuento, perda lo stipendio, o sia soldea d'vn'anno. Se sarà Commendatore, perda i frutti d'vn'anno della Commenda, iquali siano applicati al commun Tesoro.

Sono anco tenuti di fare dispropriamento ogn'anno. Vedi lo stat. 9 dell'officio de' Fratelli.

Che cosa sia dispropriamêto, si dichiara nel 35. della sign. delle parole.

A chi sono tenuti di Confessarsi i Fratelli.

FR. VGO REVEL.

7 Vietamo, che i Fratelli nostri non si confessino ad altro Sacerdote, fuor, ch' al loro Priore, od à qualche Cappellano dell'Ordine nostro, potendolo hauere, E se pur vorranno confessarsi ad altri, dimandino licenza al Priore, & in assenza sua al sotto Priore.

Della Modestia, che debbono hauere i Fratelli celebrandosi i Diuini Officij.

FR. ANTONIO FLUVIANO.

8 Prohibiamo, che i Fratelli nostri, celebrandosi i diuini officij, non entrino dentro il Cancellò, o Choro, ne si accostino

stino all'Altare, acciò non diano impaccio a' Sacerdoti, che celebrano il Diuino officio, e chi contrafarà sia punito di Quarantena.

Che i Fratelli debbano sedere, e camminare secondo l'ordine dell'antianità.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLÉ.

- 9 **A** Ggiungniamo à questo, che tutti i Fratelli nostri in Chiesa, o nelle Processioni sedino, e vadino secòdo l'ordine dell'antianità; e che niuno pigli luogo nelle sedie, o banchi de' Priori, Bagliui, o Luogotenenti de' Bagliui conuentuali ne' diuini officij; Altrimenti sia punito dell'istessa pena della Quarantena.

Vedilo stat. 30.
de' Bagliui.

Delle Processioni, che si debbono fare.

CONSVETVDINE.

- 10 **L**E processioni, o vero supplicationi solèni, che si sogliono fare nella Chiesa dello Spedale, sono queste, cioè nelle Feste della Purificatione, dell'Assontione della Beata Vergine Maria, dell'Ascensione del Signore, del Corpo di Christo, di San Giouanni Battista, & all'Infermeria ogni Domenica, e di più ogni Venerdì per la pace, e per la fermezza de' terremoti: In altre feste non sogliono farsi se non cadono in Domenica.

Che le feste de gli Apostoli siano solennemente celebrate con Officio doppio.

FR. GIO. VALLETTA.

- 11 **T**Vtte le Feste de gli Apostoli, i quali hāno riempite tutte le Nationi della Santa Religione, e sono costituiti Principi sopra l'vniuersa terra, commandiamo, che siano ogn'anno solennemente con doppio officio celebrate, così qui nella nostra Chiesa Conuentuale, come nell'altre dell'Ordine nostro, che sono per tutto il mondo.

D La

La solennità, che si debbe fare nella Festa della Natiuità della Beata Vergine Maria, per la vittoria ottenuta contra' Turchi in quel giorno.

FR. GIOVANNI VALLETTA.

12 **N**Oi debbiamo con somma riuerenza, deuotione, e particolar culto celebrare, offeruare, e riuerire il giorno festiuo cōsacrato al Natale della Gloriosa Vergine Madre di Dio; sì per i diuersi, e singolari beneficij cōtinouamēte à noi, & all'Ordine nostro fatti dall'istessa Gloriosa Vergine, sì anche per la felice vittoria diuinamente concedutaci in quel giorno cōtra' Barbari. Percioche hauēdo il Tiranno de' Turchi acerbissimo nemico del nome Christiano, e particolarmente dell'Ordine nostro, mādata contra di noi nell'anno del Signore 1565. vna numerosissima, e munitissima Armata, cingendo questa nostra Isola di Malta con grauissimo assedio, & hauēdola cōbattuta cō incredibili quasi, e ferocissimi assalti, così per mare, come per terra, & hauendo pertinacemēte & ostinatamente perseverato in essi con nō mai intermessa fatica intorno à quattro mesi; si ch'espugnata la Fortezza nostra di Sant'Elmo, laquale è situata nelle bocche del Porto, rouinate l'altre Fortezze, Castelli, e Bastioni, gettate à terra, spianate, e disparse al suolo le mura, brugiate le ville, & i casali, rouinati i Tempij, e guastata tutta l'Isola, erauamo condotti, e posti in grandissimo pericolo; Nōdimeno con l'aiuto di Dio onnipotēte, e per la virtù, e costāza de' nostri, habbiamo con tāta fortezza, e perseverāza sostenuti, e ributtati gli impeti, e le violenze de' nemici; ch'all'ultimo, oltra i grauissimi dāni, che da' nostri haueuano riceuuti in questa guerra, con l'arriuo, & aiuto dell'Armata del veramente cattolico, e pio Filippo Rè di Spagna, essendo Capitano, e Generale di essa Don Garzia di Toledo Vicerè di Sicilia, spauētati, ed atterriti, senza hauer cōseguito il loro intento, cō essergli stata tagliata à pezzi la maggior parte dell'Essercito, furono costretti à partirsi vergognosamēte. Laonde riconoscendo noi hauer riceuuta questa vittoria principalmente da Dio ottimo,

mo, e grandissimo, dalla sua Madre Vergine Maria, e da San Giouani Battista nostro Protettore; in memoria, e ricordâza di così singolare beneficio, per questa perpetua legge, la quale vogliamo, ch'interamente, & inuiolabilmente sia offeruata; cōmandiamo, statuiamo, & ordiniamo, ch'ogni anno in tutte le Chiese dell'Ordine nostro si celebri con supplicationi, o siano Processioni, & altre solennità, e cerimonie Ecclesiastiche, con somma riuerenza, culto, e deuotione, la Festa della Natiuità della sudetta Gloriosa Vergine, e che si predichi, o faccia vn Sermone al Popolo delle lodi dell'istessa Vergine; mediante i cui preghi habbiamo ottenuta sì gloriosa vittoria, e ch'in detta Predica, o Sermone si narri, e raccoti l'ordine, e progresso di detta vittoria, e che la Vigilia, cioè nel giorno precedete della Festa, si canti la Messa, che chiamiamo di requie, con le solite preghiere, & orationi, tanto per i nostri Fratelli, quãto per gli altri, ch'in questa crudelissima guerra morirono per la Fede, e per la Religione; e che quì nel Conueto nostro siano honoreuolmente colcate in matrimonio sei Vergini di quelle, che nella casa dello Spedale alle spese pubbliche dell'Ordine si sogliono pascere, e nutrire; e che non ve n'essedo, si maritino in luogo loro sei altre Vergini pouere ad elettione del Maestro, pudiche & honeste; costituendo à ciascuna di loro trà vesti, e danari, cinquanta scudi di dote: Ordinando, & espressamente commandando in virtù d'obedièza a' Priori, Castellano d'Emposta, Bagliui, Cōmedatori, & à tutti gli altri Fratelli dell'Ordine nostro, che ciascuno di essi à sue spese, per quello, che gli tocca, & appartiene, nelle Chiese loro offeruino, procurino, e cōmandino, che sia guardata, & offeruata la presente nostra Costituzione, e Statuto.

Che si faccino le Preci per la Pace.

FR. FILIBERTO DI NAILACCO.

13 **S**Tatuimo, che per tutte le Chiese, & Oratorij della nostra Religione si faccino le preghiere per la pace, nelle quali vogliamo, che s'offerui quest'ordine: Che'l Prete, il quale celebrerà la Messa solenne, dopo l'Oratione Dominicale, o sia

D 2 Pater

Pater nostro, inginocchiato dinanzi l'Altare intoni à Dio le preci, che cominciano: Paxatus, &c. per la pace, e tranquillità della Chiesa cattolica, del Popolo Christiano, e dell'Ordine Gierosolimitano, mediante i cui fauori, aiuti, & entrate siamo sostentati, e difesi dal giogo della Tirannide.

Che si preghi per il Maestro, e per l'Ordine.

FR. PIETRO D'AVBUSSONE.

14
L'orationi poi,
che s'hano à dire
ogni giorno,
vedi sopra nello
stat. 2. di questo
Titolo.

14 **O**Rdiniamo, ch'in ciascuna delle nostre Chiese, & Oratorij in qual si voglia parte del mondo si siano, i Sacerdoti celebrando i diuini officij, nell'Orationi, che s'offeriscono à Dio, debbino fare speciale mentione, e con deuota mente, e parole pregare per il Maestro, e Fratelli dell'Ordine nostro, accioche (mercè di Dio) & aiutati dal fauore Diuino conseguiscino, e riportino vittoria de' nemici della Fede Cattolica, à laude di Dio onnipotente; per la cui Fede, e nome combattono, e che la Diuina Maestà si degni di conseruare il Maestro, e l'Ordine nostro.

Dell'Orationi, che dir si debbono p' ciascun Fratello defunto.

C O N S V E T V D I N E.

15 **P**ER ciascun Fratello defunto, si celebrino trenta Messe; Nella prima i Fratelli, che saranno presenti offeriscino vna candela accesa, & vn danaro, i quali danari poi siano dati a' Poueris; e ciascun Cappellano celebri Messa, & i Diaconi, e Suddiaconi leggino il Salterio; I Cavalieri, e Frati Seruenti dichino centocinquanta Pater nostri, o vero l'Officio de' Morti per l'Anima del Fratello defunto: E questo oltre l'orationi ordinarie, ch'ogni giorno sono obligati di dire.

Della Messa, che si debbe celebrare per i Morti.

FR. VGO REVEL.

16 **S**TATUIAMO, ch'ogn'anno nella seconda feria della Quinquagesima in ogni Chiesa dell'Ordine nostro, nelle quali sono Sacerdoti deputati, sia celebrata vna Messa solenne per i Maestri, e Fratelli defunti; e che nel giorno precedente, cioè nella Domenica al Vespro si cātino le vigilie de' Morti.

FR.

FR. GUGLIELMO DI VILLARETO.

17 **V**ogliamo, e compadiamo, ch' a questo officio interuenghino tutti i Fratelli, e che nella Messa: ciascun di loro offerisca vna candela, & vn danaro, & il Maestro è obligato à dare à ciascun Fratello, che farà presente vn Gigliato.

FR. CLAUDIO DELLA SENGLE.

18 **E**t il Fratello, che trascurara di venire à questo officio, sia punito di Settena.

Dell' Ordine, ch' offeruar si debbe nella celebratione delle Messa

FR. IACOMO DI MILLY.

19 **N**el celebrarsi le Messe vogliamo, che s' offerui quest' ordine: Che niuna se ne cominci, se non dopo, che sarà compiuta, e finita l'altra.

FR. GIOVANNI SOVETE V. D. I. N. E.

20 **I**n ogni Domenica dell' Auuento, e ne gli altri giorni di Festa dell' Anno, e per tutta la Quaresima si faccia Sermone, o vero si predichi nella Chiesa del nostro Conuento.

FR. PIETRO DI CORNIGLIANO.

21 **S**tatuimo, & ordiniamo, ch' ogni festa feria si legghino noue lettioni della Santa Croce nella Chiesa dell' Ordine nostro, eccetto però nell' Auuento del Signore: dalla Settuagesima fin à la Pentecoste, e nella celebrità delle noue lettioni: nell' Ottaua delle Feste, e nelle Vigilie delle Quattro Tempora.

FR. ANTONIO FLUVIANO.

22 **P**rohibiamo, che niun Fratello dell' Ordine nostro osi, o presumi emendare, e correggere, od aggiungere, o leuare cosa alcuna da' Libri Ecclesiastici delle nostre Chiese, senza commissione del Prior della Chiesa, altrimenti incorra in pena della Quarantena.

FR. PIETRO D'AVBUSSONE.

23 **S**tatuimo, & ordiniamo, che i Fratelli Sacerdoti per lo diritto loro del Trentenario, habbino quelle vesti de' Fratelli defunti, che sono soliti d' hauerne.

Lo Statuto istesso dell' Illustrissimo Cardinale grã Maestro ordina, che questo

FR.

FR. IACOMO DI MILLY

diritto sia
pagato a'
Cappella-
ni dal Teso-
ro. veggasi
in fine del
volume.

- 24 **S**I deputi qualche Huomo dotto, il quale legga ogni giorno a' Cherici, & insegni loro le lettere latine, & vn'altro, che gli ammaestri nel canto, a' quali sia assegnato conueniente salario, e stipendio dal Tesoro.

Della promotione de' Cherici a' gli Ordini Sacri.

FR. VGO REVELA

- 25 **V**ietamo, che niun Fratello sia di qual si voglia cōdizione procrei di far promouere a' gli Ordini Sacri alcun Cherico profcho nell'Ordine nostro, se nō dopo hauerlo presentato prima al Priore della Chiesa, & ottenuta licenza da quello, e che i Cherici nō possino essere promossi al Suddiaconato, finche non arriuiino all'età di 18. anni: al Diaconato di 22. & al Sacerdotio di 25. e che l'Cherico, che non hauerà fatta professione nell'Ordine nostro, nō sia ammesso a' feruigij dello Spedale, se prima nō hauerà mostrate lettere testimoniali, & autentiche d'hauer riceuuti gli Ordini Sacri.

Dell'ornare, e ristaurare le Chiese.

FR. FILIBERTO DI NAILACCO.

- 26 **O**Rdiniamo, e deliberiamo, che i Bagliui, Priori, Castellano d'Emposta, Bagliui capitolari, Cōmendatori, e Fratelli, c'hanno il gouerno delle Cōmende, o beni dell'Ordine nostro, ristaurino, riparino, e mātenghino in debito, & honorato stato le Chiese, e gli Oratorij, e quelli fornischino, & ornino di Libri Ecclesiastici, di vestimenti, di calici, e di masseritie conuenienti, & appartenenti al culto Diuino, secōdo la qualità dell'entrate di dette Commende, e Case; e che per il seruigio, e culto di dette Chiese, & Oratorij elegghino, e deputino Frati Cappellani di buona vita, e nō trouando Frati Cappellani dell'Ordine nostro, all'hora deputino altri Cappellani honesti, o secolari, o Regolari, come potrāno hauerli, sin tanto, che haueranno cōmodità, e copia di Frati Cappellani, i quali deuotamente siano solleciti, & attendino al Diuino officio. Sopra l'esegutione di che, i Priori, & il Castellano d'Emposta assegnino tempo competente a' Com-
menda-

mendatori, e Fratelli. Il che se ricusaràno di fare, siano i Contrauenienti priuati de' frutti delle Còmede, e Case fin tanto, che diligentemente siano adempite le sudette cose. Riserbando però loro sopra detti frutti, e redditi il parco vitto, e vestito. Che se i Priori, e Castellano d'Emposta non si curaranno di prouedere con diligenza sopra questo, in tal caso le dette cose si debbano effeguire à proprie spese loro. Percioche per debito dell' officio loro à gli istessi tocca l'essere diligenti, e vigilantissimi intorno à queste cose.

Vedi lo Stat. 7.
delle Visite.

Della pensione, e prouisione, che si debbe dare a' Curati, e Rettori, & à gli altri Beneficiati.

FR. GIOVANNI VALLETTA.

27 **P**Erche alcune Chiese dell'Ordine nostro, c'hanno cura d'Anime, & altre Chiese, & Oratorij, ne' quali si debbe celebrare l'officio Diuino, sono di sì poco reddito, e debole entrata, che non sono bastanti à sostentare honoreuolmète, secondo la qualità delle persone, e de' luoghi, i loro Parrocchiani, Curati, o siano Rettori, e Vicarij perpetui, e Beneficiati, sarà lecito a' Priori, al Castellano d'Emposta insieme co'l Capitolo Prouinciale, a' quali sopra ciò diamo piena autorità d'ordinare, & effeguire sotto le pene à loro ben vedute, che diligentemente considerato, & effaminato il tutto, etiandio di propria autorità dell' officio loro, trouino modo di costituire, & assegnare à gli istessi Curati, Parrocchiani, o siano Rettori, e Vicarij, o Beneficiati, tanto, che possino honestamente, & honoratamente sostentarsi; e che possino sopportare, e sostenere il peso delle dette Chiese, & Oratorij, che loro sopraffanno; e questo con l'vnione di qualche beneficio Ecclesiastico vicino, o con l'assegnatione di qualche honesta pensione, o portione; o vero per qualunque altra via, e modo, che parrà loro più commodo, e ragioneuole.

De' Prodomi della Chiesa.

FR. IACOMO DE MILLY.

28 **S**Tatuimo, & ordiniamo, che dal Maestro, e dal Consiglio ordinario siano eletti due Prodomi, Religiosi di buona, e prouata

Vedi il 4. della
Regola.

procurata vita deputati dal tutto le Lingue (differse però) i quali in compagnia del Priore della Chiesa, o vero d'alcuno Cappellano idoneo, e d'approvata sufficienza, ch' in suo luogo à questo effetto deputarà il Priore, i quali con somma diligenza, cura, e sollecitudine veggano, ricerchino, e minutamente esaminino, se nella Chiesa di San Giouanni, e nelle Cappelle, & Oratorij si fanno, e mettono ad effetto interamente, e còpiutamente quelle cose; ch'appartengono al culto Diuino, in conformità degli ordini, e Statuti de' nostri Maggiori, còcernenti le cose così spirituali, come corporali dell'istessa Chiesa, e delle Cappelle; e corregghino, riparino, & emendino i difetti, e mancamenti. Faccino parimente, & habbino l'inventario, e registro dell'istituzioni, e foundationi delle Cappelle, e parimente de' Poderi, e possessioni loro, e di tutti gli ornamenti, e beni mobili, & immobili. Il quale inventario, finito il termine dell'ufficio loro; presenteranno al Maestro, & al Consiglio, perche sia consegnato a' Prodomi successori. E farano relatione nell'Assemblee, che si fogliono fare nelle Quattro Tépora dell'anno delle cose, che nell'essercitio dell'ufficio loro haneranno trouate, e di tutti i mancamenti, e difetti al Maestro, & al Consiglio, da quali sia proueduto, secòdo il bisogno. Essercitaranno detti Fratelli il sudetto carico per il spatio d'un' anno, o più, se così parerà al Maestro, & al Consiglio conuenire; Et affine, che detti Prodomi possino più liberamente attendere all'ufficio loro, s'intendino essere ritenuti dal Maestro, e siano esenti dalle guardie.

Che tutti i beni deputati al culto Diuino, che saranno trouati nelle spoglie de' Fratelli peruenghino alla Chiesa del Conuento.

F. R. GIO. FERNANDEZ D'HEREDIA.

29
Vedi lo stat. 31.
del commune
Tesoro.

Statuimo, che tutti i beni deputati al culto Diuino, come calici, vasi d'argento, oro, o dorati, panni d'oro, d'argento, e di seta, e tutte l'altre cose simili, che si trouaranno ne gli spogli

spogli de' nostri Fratelli defunti tanto di quà, quanto di là dal Mare, peruenghino alla Chiesa del nostro Conuento, se però non fossero state dedicate, & applicate da' Priori, Bagliui, o Commendatori mentre erano ancor in vita, alle Chiese priuate delle Commende; nel quale caso vogliamo, che restino nelle dette Chiese, e che per inuentarij siano notate.

De' Presenti, che i Priori nuouamente eletti debbono fare alla Chiesa.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

30 **V**ogliamo, e deliberiamo, che i Priori, e Castellano d'Emposta dopo, che faranno eletti, e promossi, e c'haueranno goduti i frutti d'un'anno de' Priorati, e Castellania d'Emposta, siano tenuti donare, & offerire alla Chiesa del nostro Conuento alcun Presente, che non sia di minore stima, e valore di cinquanta scudi d'oro, e che passato detto tempo, se frà altri sei mesi non haueranno mandaro detto Presente in Couento, e cōsegnatolo a' Prodomi della Chiesa, s'intendino debitori, come se detta somma douessero al nostro commun Tesoro.

FR. GIO. LEVESQVE DELLA CASSIERA.

31 **A**ggiungendo, che i Bagliui Capitolari dopo, che faranno eletti, o promossi, e c'hauerano tirati i frutti d'un'anno de' loro Bagliaggi, siano tenuti sotto l'istessa pena, che sono obligati i Priori, dare, & offerire alla Chiesa del nostro Conuento alcun Presente, che non sia di minore stima, e valore, che di venticinque scudi d'oro.

IL MEDESIMO MAESTRO.

32 **S**tatuimo, & ordiniamo, che i Maestri, passati cinque anni dal giorno della loro elettione, e promotione al Magisterio, non possino vsare d'alcune gratie, e preminenze Magistrali in conferire le Commende di gratia, se prima non haueranno alle spese loro presentati alla Chiesa paramenti basteuoli, e sofficienti alla celebratione Pontificale del Diuino officio.

E I gior-

I giorni, ne quali i Fratelli sono tenuti a portare
il Manto di punta.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

- 33 Seguono i giorni, ne quali i nostri Fratelli sono tenuti di portare la veste, o sia Manto di punta. Nella Vigilia della Natiuità del Signore, al Vespro; nell'istesso giorno della Natiuità, alla Messa, & al Vespro. Nel giorno seguente di Santo Stefano, alla Messa, & al Vespro. Nel dì dipoi di San Giouanni alla Messa. Nel giorno della Circoncisione del Signore, alla Messa. Dell'Epifania, alla Messa. Della Purificatione della Beata Vergine Maria, alla Messa. Nella Domenica delle Palme, alla Messa. Ne' giorni del Giovedì, Venerdì, e Sabato della Settimana Santa, à tutti gli officij. Nel santo giorno di Pasqua, e nel dì seguente, alla Messa, & al Vespro. Dell'Ascensione del Signore, alla Messa. Nella Vigilia della Pentecoste, al Vespro, e nel primo, e secondo giorno della Festa, alla Messa, & al Vespro. Nel giorno della Santissima Trinità, alla Messa. Nella Vigilia del Corpo di Christo, al Vespro, e nel giorno alla Messa, & al Vespro. Nella Vigilia di San Giouanni Battista al Vespro, e nel giorno alla Messa, & al Vespro. Nelle Feste dell'Inuentione, & Essaltatione della Santa Croce, alla Messa. Nel giorno dell'Assontione della Beata Vergine Maria, alla Messa, & al Vespro. Nel dì della Decollatione di San Giouanni Battista, alla Messa. Nel giorno della Natiuità della Gloriosa Vergine Maria, alla Messa. Nella Festa di tutti i Santi, alla Messa, & al Vespro. Nella Commemorazione de' Morti, alla Messa, & ogni volta, che i Fratelli si comunicano. Similmente i Capitolanti, ne' Capitoli generali, i Bagliui Conuentuali, o loro Luogotenenti, Priori, e Bagliui Capitolari, ne gli Sguardij, & Assemblee, I sedici Elettori nell'electione del Mæstro: E chi contrafarà, soggiaccia alla pena della Quarantena.



DEL-